



Valdera Safe Event

Proteggere il Divertimento, Gestire l'Emergenza

31 marzo 2026





Il pubblico spettacolo non è solo una questione di "luci e musica", ma un complesso incrocio tra norme di pubblica sicurezza

"Luci e Musica" (La percezione comune)

Immagine vibrante e accattivante, che cattura l'essenza di un evento spettacolare, ma senza mostrare il "dietro le quinte" della normativa.



"Il Complesso Incrocio Normativo" (La realtà giuridica)

Questa immagine mostra la complessità e l'interconnessione delle normative dietro un evento



Che cos'è il Pubblico Spettacolo?

Quando si parla di Locale di Pubblico Spettacolo?

Il concetto non è definito da una singola legge, ma emerge dalla combinazione di più fonti:

Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*

Artt. 68/69 e 80 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)

Circolare Ministero Interno n. 16/1954: *“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere “*

Locale di Pubblico Spettacolo

Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio **dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo***

- teatri
- cinematografi
- cinema-teatri
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, **aree ubicate in esercizi pubblici (BAR/RISTORANTI) ed attrezzate per accogliere spettacoli**
- sale da ballo e discoteche
- teatri tenda
- circhi
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
- luoghi all'aperto**, ovvero luoghi ubicati in **delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico**

Locale di Pubblico Spettacolo

Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio **dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo***

- **locali multiuso** utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo
- **gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso** (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 Circolare M.I. del 2018);
- **parchi divertimento**, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni ;
- **stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;**
- allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito
- **piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.**

Circ. n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere “

Art. 15. 1. Le presenti norme riguardano la **costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere o entità**. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici in genere, nonché, quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di igiene sono applicabili se e in quanto non contrastanti con le presenti.

Art. 16. DEFINIZIONE DI LOCALE

1. Con la locuzione **"locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.**

Art. 17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

- 1) **Teatri:** dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
- 2) **Cinematografi:** destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
- 3) **Cinema-teatri:** destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.

Circ. n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere"

Art. 17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

.....

4) Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché, altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.

5) Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.

6) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.

7) Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.

8) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

Circ. n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno *“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere “*

Secondo la circolare, il termine "**Locale**«:

"L'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi. «

Il termine **Locale** non identifica solo la sala principale, **ma un sistema complesso**:

Elementi inclusi:

Sala principale (platea, palchi)

Ambienti tecnici (cabine di proiezione, retropalco)

Servizi accessori (servizi igienici, guardaroba)

Sistemi di deflusso (corridoi, atri, scale di sicurezza)

Il concetto di **locale di pubblico spettacolo** si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, **ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti aperti al pubblico**:

A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, **un'area aperta circoscritta** (es. **con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata**), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico e anche se no c'è pagamento del biglietto;

B) **locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, circolo privato, ecc) che viene temporaneamente "trasformato"** per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.



B) **locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, circolo privato, ecc) che viene temporaneamente “trasformato”** per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

Carattere dell'imprenditorialità

Circolare Ministero dell'Interno n.10.155506/13500 del 19 maggio 1984

- il pagamento dei un biglietto di ingresso/aumento del prezzo delle consumazioni
- la ripetitività e la pubblicità dell'evento
- caratteristiche dei locali: elementi scenici e di arredo atti a contenere il pubblico
- la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento musicale
- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica



Giurisprudenza

Il tesseramento e l'ingresso consentiti ad un numero indiscriminato di persone trasformano il **circolo privato** in esercizio pubblico (**Tar Lazio, sez II, 18 ottobre 2003 n.9013**)

Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n.26526 del 24 giugno 2016

In un **club privato** in cui vi è esibizione di gruppo musicale integra il reato ex art.681 c.p. l'accesso consentito indistintamente a qualsiasi avventore disponibile a compilare un modulo e a versare un corrispettivo in denaro all'atto dell'ingresso, contestualmente al rilascio di una tessera, quale mero espediente per aggirare gli obblighi normativi imposti ai gestori di un esercizio aperto al pubblico

Spettacoli e trattenimenti nei Pubblici Esercizi

**Parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.557/PAS/U/003524/13500.A(8)
del 21.02.2013**

-Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esonerati dalla licenza di cui all'art.69 e accertamento di cui all'art.80, sempre che rappresentino **un'attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande - Qualora le installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l'organizzazione** di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con **caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo e manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti** (tutti i fine settimana o programmati) modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza ex art. 69, con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza ex art. 80 Tulps ai fini del rilascio della licenza di agibilità

Spettacoli e trattenimenti nei Pubblici Esercizi

Parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
n.557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.02.2013

Quando scatta l'obbligo di Licenza (Art. 68 e 80 TULPS)


L'attività si trasforma in **Pubblico Spettacolo**

se emergono indici di professionalità:

Allestimenti Tecnici: Presenza di palchi, scenografie o aree dedicate al ballo.

Programmazione: Eventi ricorrenti (es. ogni weekend) o inseriti in un calendario stabile.

Mutamento della Natura: Il locale non appare più come un bar/ristorante, ma come una discoteca.




Palestre e Scuole di danza?



Le **Circolari Ministeriali** hanno chiarito che le palestre e scuole di danza sono assoggettate agli artt. 68 e 69 Tulpas quando l'attività ginnico-sportiva viene

- svolta in locali che prevedono **spazi ed attrezzature ad uso Non solo degli utenti e il pubblico è ammesso in modo indiscriminato**





Pubblico spettacolo negli stabilimenti balneari

D.L. 3 agosto 2007 n.117, convertito in L. 2 ottobre 2007 n.160

“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare livelli di sicurezza nella circolazione”, all'art. 6, comma 2 quinquies

dispone:

*2 quinquies. **I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n.773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque **non prima delle ore 17.00 e non oltre le 20.00**. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma **nelle ore serali e notturne**. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma **non si applica l'articolo 80** del citato testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931*

Il D.M. 19 agosto 1996. Questo decreto rappresenta la "**Bibbia tecnica**" per chiunque debba progettare o gestire un evento.

Il legislatore tecnico identifica i **luoghi in base al rischio potenziale** ed elenca le strutture soggette a controllo:

Contenitori Classici: Teatri, Cinema, Cinema-teatri.

Spazi Sociali: Auditori e sale convegno (se aperti al pubblico con pubblicità)

Il Divertimento: Sale da ballo, discoteche, parchi di divertimento e circhi.

L'Occasionalità: Locali multiuso e luoghi all'aperto con strutture apposite (tribune, transenne, palchi).






Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio **dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo***

Il Cuore della Norma: La Capacità di Deflusso

Non conta solo quante persone entrano, ma quanto velocemente possono uscire. Il D.M. 19/08/1996 introduce il concetto di **DENSITA' DI AFFOLLAMENTO E CAPACITA' DI DEFLUSSO:**

- **Affollamento ipotizzabile:** Il numero massimo di persone ammesse, **calcolato** in base alla **superficie netta o ai posti a sedere**.
- **Moduli di uscita:** Ogni uscita deve essere dimensionata in "moduli" (multipli di 60 cm)
- **La regola aurea è che il sistema di vie d'uscita deve permettere lo svuotamento totale del locale in tempi rapidissimi** (generalmente entro i 3 minuti).



Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio **dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo***

La Triade della Sicurezza Tecnica

Per il legislatore, un locale è a norma solo se soddisfa **tre requisiti strutturali**:

- 1. Resistenza al Fuoco (REI):** Le strutture devono reggere al calore per un tempo predefinito per evitare crolli durante l'esodo.
- 2. Reazione al Fuoco:** I materiali interni (moquette, tendaggi, poltrone) devono essere di classe 0 o 1 (non combustibili o a bassissima emissione di fumi tossici).
- 3. Compartimentazione:** Il locale di spettacolo deve essere "isolato" rispetto ad altre attività comunicanti (es. uffici o magazzini) tramite porte tagliafuoco.



Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei **locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo***

Impiantistica e Manutenzione

Il Decreto non si ferma alla struttura, ma impone "muscoli e nervi" tecnologici:

Illuminazione di Sicurezza: Deve attivarsi automaticamente in caso di **blackout**, garantendo un livello di illuminamento sufficiente a vedere gli ostacoli e le uscite.

Sistemi di Spegnimento: Presenza obbligatoria di estintori portatili, reti idranti (per i locali più grandi) e, in casi specifici, impianti sprinkler o di rilevazione fumo.

Ventilazione: Sistemi per l'estrazione di fumi e calore, fondamentali per evitare l'asfissia dei presenti

Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio **dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo***

La Gestione (Fattore Umano)

La sicurezza non è solo un muro resistente, ma un comportamento organizzato:

Il Piano di Emergenza: Ogni **locale** deve avere un documento che spieghi al personale "chi fa cosa" in caso di incendio.

La Squadra Aziendale: Presenza di **addetti antincendio formati** con corso di rischio alto.

Registro dei Controlli: La "**scatola nera**" del locale dove vengono annotate le manutenzioni periodiche di porte, estintori e impianti.

Parere del Ministero dell'Interno n. P529/4109 del 02/07/2003

Punto 4.1 del Titolo IV del DM 19/08/1996 e succ. mod. ed int.

CAPIENZA: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati

Calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato che sale a 1,2 persone al metro quadrato in caso di allestimento di discoteche all'aperto.

Le attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

a) Definizione e descrizione delle attività (concerto, spettacolo teatrale, DJ set...discoteca all'aperto?)

E' importate descrivere l'attività in quanto incide:

- sul livello dei rischi
- dimensionamento del piano sanitario
- obbligo o meno di Commissione di vigilanza

Le attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

b) Definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi

Luoghi:

- area aperta o locale chiuso?
- superficie complessiva
- Vie di accesso e di esodo in prossimità a :ospedali, pronto soccorso, viabilità principale
- Eventuali criticità: Barriere architettoniche, fondo sconnesso, zone isolate....

Tempo:

- date e orari di svolgimento
- durata complessiva
- fasce orarie critiche (sera/notte)
- sovrapposizione con altri eventi



Le attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

b) Definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi

Perché è rilevante?

Luogo e tempo incidono sulla classificazione del rischio sanitario

- Classificazione del rischio sanitario
- Numero e tipologia dei presidi sanitari
- Tempi di intervento 118

Le attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

c) **Definizione delle normative applicabili: titoli abilitativi**

Inndividuazione del **procedimento amministrativo**.

In concreto si valuta:

- **Pubblico spettacolo ex art. 68, 69 e 80 TULPS**
- **SCIA o autorizzazione**
- **necessità di:**
 - Commissione comunale/provinciale di vigilanza
 - Asseverazione del tecnico

Le attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

d) Comunicazione al 118

Non è una semplice “informazione” è un **atto formale di coordinamento sanitario**

In concreto comporta la trasmissione preventiva dei dati dell’evento al **118 territoriale**:

- Luogo / data e orari / afflusso previsto /livello di rischio / presidi sanitari
- eventuale **condivisione del piano sanitario**

Quando è obbligatoria

- eventi di pubblico spettacolo
- manifestazioni con afflusso significativo



2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- a) Piano di emergenza (**La Gestione del Fattore Umano**)
- b) Definizione esigenze sanitarie (Piano sanitario)
- c) Definizione dei livelli di rischio dell'evento
- d) Documentazione formazione / informazione operatori



2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

a) Piano di emergenza (**La Gestione del Fattore Umano**). Contenuto

Inquadramento generale dell'evento: serve a contestualizzare il piano e collegarlo alla pratica autorizzativa

Tipologia di evento e descrizione sintetica /Luogo, date e orari

Afflusso massimo previsto / Soggetto organizzatore e responsabili

Analisi dei rischi prevedibili legati a: affollamento, struttura/area, condizioni meteo, attività svolte (musica, alcol, fuochi, ecc.): **è la base per definire le misure di gestione dell'emergenza**

Individuazione degli **scenari di emergenza**: Incendio/ malore/infortunio /panico /eventi meteo avversi / minaccia esterna



2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

a) Piano di emergenza (**La Gestione del Fattore Umano**). Contenuto

Organizzazione dell'emergenza.

Catena di comando:

- responsabile dell'emergenza
- addetti alla sicurezza
- addetti antincendio e primo soccorso

Modalità di attivazione dell'emergenza

Coordinamento con: forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, 118

Procedure operative di emergenza

In caso di: evacuazione, incendio, malore grave, sovraffollamento

Modalità di:

- allertamento del pubblico
- interruzione dello spettacolo
- messa in sicurezza dell'area

2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

a) Piano di emergenza (La Gestione del Fattore Umano). Contenuto

Presidi e mezzi di emergenza: dimostra l'adeguatezza delle dotazioni rispetto al rischio

- Estintori e mezzi antincendio
- Presidi sanitari
- Mezzi di comunicazione (radio, telefoni)
- Illuminazione di emergenza

Piano sanitario (richiamo o integrazione)

- Spesso è una sezione dedicata o un allegato.



2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

a) **Piano di emergenza** (La Gestione del Fattore Umano). Contenuto

Informazione e formazione

- Modalità di informazione del personale
- Briefing pre-evento
- Indicazioni al pubblico (segnaletica, annunci)

-Allegati tecnici

- Planimetrie
- Layout dell'evento
- Elenco nominativo degli addetti
- Numeri di emergenza

b) Definizione esigenze sanitarie (Piano sanitario**) Contenuto**

Inquadramento dell'evento

Valutazione del rischio sanitario

Classificazione del livello di rischio dell'evento (basso – medio – elevato)

Fattori di rischio considerati:

numero di partecipanti /caratteristiche del pubblico

tipologia di attività /luogo (aperto/chiuso) orari e durata

Obiettivi del piano sanitario

Garantire il primo soccorso ai partecipanti

Assicurare la gestione dei malori e degli infortuni

Consentire il rapido intervento del sistema di emergenza pubblica

Ridurre i tempi di risposta sanitaria

b) Definizione esigenze sanitarie (Piano sanitario**) Contenuto**

Organizzazione dell'assistenza sanitaria

- Responsabile sanitario dell'evento
- Personale impiegato: soccorritori / infermieri /medici (se previsti)
- Turnazioni e presenza durante l'evento

-Chiarisce **chi eroga l'assistenza sanitaria**

Presidi e mezzi sanitari

- Tipologia e numero dei presidi sanitari: posto di primo soccorso/ ambulanze (con o senza medico)/dotazioni sanitarie presenti
- Localizzazione dei presidi nell'area dell'evento

-Deve essere coerente con il livello di rischio individuato

b) Definizione esigenze sanitarie (Piano sanitario) Contenuto

Procedure di intervento sanitario

- Modalità di: segnalazione del malore/infortunio primo intervento sul posto/eventuale trasporto sanitario /Gestione dei casi gravi /Attivazione del 118

Collegamento con il sistema di emergenza (118)

Modalità di comunicazione preventiva al 118 /Canali di contatto durante l'evento /Coordinamento in caso di emergenza maggiore

Allegati

- Planimetria con indicazione dei presidi sanitari
- Elenco del personale sanitario
- Numeri utili di emergenza

2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

c) Definizione dei livelli di rischio dell'evento

COSA SIGNIFICA “DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO”

Il passaggio con cui l'organizzatore (e poi l'amministrazione) valuta quanto l'evento può essere potenzialmente pericoloso per il pubblico, al fine di stabilire:

- quali misure di sicurezza adottare
- quali piani predisporre
- quanto devono essere strutturati safety, security, emergenza e piano sanitario

2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

c) Definizione dei livelli di rischio dell'evento

LIVELLI DI RISCHIO (IN SINTESI)

- **Rischio basso:** evento contenuto / pubblico limitato / criticità minime
- **Rischio medio:** afflusso significativo /necessità di presidi e organizzazione strutturata
- **Rischio elevato:** grande afflusso /elevata complessità organizzativa /necessità di piani completi e coordinamento rafforzato

2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

d) Documentazione formazione / informazione operatori

L'insieme dei **documenti che dimostrano che tutto il personale coinvolto nell'evento è stato adeguatamente informato e, se necessario, formato sui rischi dell'evento e sulle procedure di sicurezza ed emergenza.**

-Serve a comprovare che le persone sanno cosa fare:

Gli operatori **conoscono i rischi specifici dell'evento**

Sanno **come comportarsi in condizioni ordinarie e di emergenza**

Sono in grado di **collaborare con il sistema safety & security**

CHI DEVE ESSERE INFORMATO / FORMATO

addetti alla sicurezza / steward -addetti antincendio e primo soccorso

personale tecnico e logistico - volontari impiegati nell'evento

-Anche i volontari **devono essere informati**, se operano a contatto con il pubblico



Le manifestazioni vanno “gestite” in un'ottica di sicurezza integrata secondo i profili della:

Safety: misure di sicurezza preventive

(dispositivi e strumenti preventivi che si intendono adottare per la salvaguardia dell'incolumità delle persone); **misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità** delle persone, che fanno capo al Comune, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Prefettura e **organizzatori**



Security: servizi di ordine e sicurezza pubblica “sul campo, con esclusivo compito delle Forze dell'Ordine, sotto la Direzione del Questore

Security: servizi di ordine e sicurezza pubblica “sul campo”

Differenza tra Piano di emergenza e Piano di safety e security

Piano di emergenza → *cosa fare quando l'emergenza si verifica*

Piano di safety & security → *come prevenire e controllare i rischi prima che l'emergenza si verifichi*

Comprende due dimensioni:

- ◆ **SAFETY**

Tutela dell'**incolumità fisica** delle persone: controllo capienza /layout dell'area/vie di esodo

barriere antipanico/sicurezza strutturale e impiantistica

- ◆ **SECURITY**

Tutela dell'**ordine e della sicurezza pubblica**: controllo accessi/gestione dei flussi/prevenzione atti dolosi/stewarding/coordinamento con forze dell'ordine

Piano di emergenza → *cosa fare quando l'emergenza si verifica*

Piano di safety & security → *come prevenire e controllare i rischi prima che l'emergenza si verifichi*

RAPPORTO TRA I DUE PIANI

I due piani **non si sostituiscono e non sono alternativi.**

-Il piano di emergenza è parte integrante del sistema safety & security,
ma:

il **piano safety & security** guarda all'evento nel suo complesso

il **piano di emergenza** entra nel dettaglio operativo delle crisi

La safety riduce il rischio

Il piano di emergenza gestisce l'evento avverso residuo

Safety: misure di sicurezza preventive

Es. di misure di **Safety** che l'organizzatore predispone e coordina con le autorità:

Gestione dei Flussi e Capienza

L'organizzatore non decide "quanta gente ospitare" a sentimento, ma deve rispettare i parametri tecnici:

Calcolo dell'affollamento: Definire il numero massimo di persone in base ai metri quadri calpestabili e alla larghezza delle vie d'uscita.

Sistemi di conteggio: Utilizzo di steward con contapersona ai varchi per monitorare in tempo reale che la capienza autorizzata non venga superata.

Settorizzazione: Suddividere l'area in comparti (settori) per evitare eccessive pressioni della folla sotto il palco o verso le uscite.

Safety: misure di sicurezza preventive

Es. di misure di **Safety** che **l'organizzatore predisponde e coordina con le autorità:**

Piano di Emergenza ed Evacuazione

Vie di fuga: Devono essere chiaramente **segnalate, illuminate anche in caso di blackout e mantenute sgombre da ogni ostacolo** (cavi, casse, veicoli).

Punti di raccolta: Aree esterne sicure dove il **pubblico deve confluire in caso di evacuazione.**

Procedure di comunicazione: Definire come **annunciare un'emergenza al pubblico** senza scatenare il panico (messaggi preregistrati, schermi LED, segnaletica d'emergenza).

Safety: misure di sicurezza preventive

Es. di misure di **Safety** che **l'organizzatore predispone e coordina con le autorità:**

Presidio Sanitario

In base al livello di rischio dell'evento, l'organizzatore deve garantire:

Postazioni mediche fisse: Ambulanze e tende di primo soccorso.

Squadre appiedate: Soccorritori che si muovono tra la folla per intervenire rapidamente laddove un'ambulanza non potrebbe arrivare in tempi brevi.

Safety: misure di sicurezza preventive

Es. di misure di **Safety** che l'organizzatore predispone e coordina con le autorità:

Gestione delle Transenne e Barriere

Non servono solo a delimitare, ma a proteggere:

- **Transenne "antipressione" (MoJo):** Modelli particolari utilizzati sotto il palco che resistono alla spinta della folla ma permettono ai soccorritori di estrarre persone in difficoltà.
- **Varchi di filtraggio:** Zone dove gli steward controllano i biglietti e la polizia effettua i controlli di sicurezza (evitando accumuli di persone in punti critici).

Safety: misure di sicurezza preventive

Es. di misure di **Safety** che l'organizzatore predispone e coordina con le autorità:

Prevenzione Incendi e Impiantistica

- **Presidio Antincendio:** Squadre di addetti antincendio dell'organizzatore (spesso affiancati dai Vigili del Fuoco per grandi eventi).
- **Collaudo strutture:** Relazione tecnica di un ingegnere che certifichi il corretto montaggio di palchi, torri faro e coperture (stabilità statica)



Servizi di stewarding

Il Ministero ha chiarito che si tratta di **operatori adeguatamente formati** e destinatari di **apposite discipline, integrabili e modulabili in relazione alle specifiche fattispecie di prevenzione e sicurezza.**

Circolare n.557/PAS.2079.13500.C del 28 febbraio 2008
(Autorizzazione ex art.134 TULPS ai servizi di accoglienza in ambito sportivo-stewarding)

Circolare n.557/PAS.12089.10089.D(1)SIC(2) del 17 novembre 2010
(Direttive in materia di controllo nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento)



Safety: misure di sicurezza preventive

La figura dello **Steward**: Gli **"occhi" della sicurezza**

Fase di Afflusso (Bonifica e Filtraggio):

- Verificano l'assenza di oggetti proibiti (vetro, lattine, aste, fumogeni).
- Segnalano eventuali anomalie o danni alle recinzioni prima che arrivi il pubblico.
- Gestiscono le code per evitare "imbuti" pericolosi, in stretto contatto radio con il responsabile della sicurezza.



Safety: misure di sicurezza preventive

La figura dello **Steward**: Gli **"occhi" della sicurezza**

Fase dell'Evento (Monitoraggio Dinamico):

- Presidiano i varchi e le vie di fuga (che devono restare rigorosamente aperte).
- Monitorano il comportamento della folla: se notano una pressione eccessiva in un settore, devono comunicarlo immediatamente alla centrale operativa per deviare i flussi.
- Intervengono nei piccoli focolai di tensione per evitare che degenerino prima dell'intervento della Polizia.

Fase di Deflusso: Incanalano le persone verso le uscite corrette, evitando che la fretta di uscire provochi incidenti



Per tutelarsi da responsabilità civile o penali

l'**organizzatore** può **delegare** compiti specifici a professionisti (ingegneri, esperti di sicurezza).

Tuttavia, **la delega è valida solo se:**

- Il delegato ha le competenze tecniche necessarie.
- La delega è scritta e accettata.
- L'organizzatore mantiene comunque un potere di **vigilanza alta** (non può sparire e dire "non sapevo").



Oggetti vietati: Se il pubblico "buca" i controlli

Uno spettatore riesce a introdurre un fumogeno o una bottiglia di vetro nonostante il filtraggio degli steward e questo causa un ferito. Di chi è la colpa?

Responsabilità dello Steward: Se si dimostra che lo steward è stato negligente (es. era al telefono o non ha effettuato il controllo previsto dal protocollo), l'organizzatore risponde per "**culpa in vigilando**" o "**culpa in eligendo**" (colpa nell'aver scelto personale non idoneo).

Responsabilità dell'Organizzatore: L'organizzatore è responsabile se il numero di steward era insufficiente rispetto a quanto prescritto o se non ha fornito loro gli strumenti adeguati (es. metal detector o luci sufficienti nei varchi).

Il "Caso Fortuito": Se l'organizzatore dimostra di aver fatto tutto il possibile (personale formato, numero legale di addetti, protocolli seguiti alla lettera) e l'oggetto è stato introdotto con un occultamento eccezionale, può invocare il caso fortuito.



Maltempo improvviso e "Forza Maggiore«

Cosa succede se una bufera/temporale improvviso abbatte una transenna o un pezzo di scenografia ferendo qualcuno?

Il limite della prevedibilità: La Cassazione stabilisce che un evento atmosferico esonera l'organizzatore solo se è **eccezionale, imprevedibile e inevitabile**. Se l'allerta meteo era stata diramata dalla Protezione Civile e l'organizzatore ha deciso di proseguire comunque, la responsabilità è **piena e penale**.

Il Piano di Emergenza: La colpa scatta se l'organizzatore non attiva tempestivamente le procedure di evacuazione previste. Se il vento supera le soglie tecniche di tenuta delle strutture (indicate nelle relazioni degli ingegneri), lo spettacolo **deve** essere sospeso

Responsabilità tecnica: Se una struttura cade con un vento "normale" (sotto le soglie di calcolo), la responsabilità ricade sull'organizzatore e sull'ingegnere che ha firmato il collaudo per **difetto di montaggio o di progettazione**.



Come si "protegge" legalmente l'organizzatore?

Per ridurre il rischio di finire davanti a un giudice, l'organizzatore deve produrre una "**prova liberatoria**" basata su tre documenti:

D.V.R. (Documento Valutazione Rischi): Deve essere specifico per quel luogo e quell'evento

Verbali di Briefing: Dimostrare che agli steward sono state date istruzioni chiare prima dell'apertura dei cancelli.

Registro dei controlli: Un diario dove si annotano orari di ispezione delle uscite di sicurezza e delle strutture



Quale ruolo può avere il volontariato nell'organizzazione di un pubblico spettacolo?

Il ruolo del volontariato nel pubblico spettacolo è un tema delicato che si muove sul filo del rasoio tra **supporto sociale e rigore normativo**. In Italia, dopo la Circolare Gabrielli e il Codice del Terzo Settore, il volontario non può più essere un "tuttofare" improvvisato, ma deve avere **ruoli ben definiti**



Quale ruolo può avere il volontariato nell'organizzazione di un pubblico spettacolo?

Supporto alla Safety (Non Security)

I volontari (spesso appartenenti ad associazioni come la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo o la Croce Rossa) svolgono funzioni di **assistenza e informazione**

Orientamento del pubblico: Indicano i percorsi, i servizi igienici, i punti di primo soccorso e le uscite di sicurezza.

Monitoraggio ambientale: Segnalano via radio alla centrale operativa eventuali criticità (es. un principio di incendio, una transenna instabile o un accumulo eccessivo di persone).

Supporto ai disabili: Assistenza dedicata per l'accesso alle aree riservate e durante l'eventuale esodo



Quale ruolo può avere il volontariato nell'organizzazione di un pubblico spettacolo?

Supporto alla Safety (Non Security)

Presidio Sanitario e di Soccorso

È forse l'ambito dove il volontariato è più visibile e indispensabile:

Soccorritori appiedati: Volontari formati che pattugliano le aree affollate pronti a intervenire in caso di malori.

Gestione ambulanze: Molte delle ambulanze presenti ai concerti sono fornite da associazioni di volontariato convenzionate con l'organizzatore.



Quale ruolo può avere il volontariato nell'organizzazione di un pubblico spettacolo?

Supporto alla Safety (Non Security)

Informazione e Prevenzione (Security sussidiaria)

I volontari non hanno poteri di polizia né di steward (non possono fare controlli di sicurezza), ma svolgono un ruolo di **deterrenza "gentile"**:

La loro presenza uniforme e visibile scoraggia comportamenti incivili.

Distribuiscono materiali informativi sulle norme di comportamento all'interno dell'area.



Il limite legale: Volontario - Steward

È fondamentale distinguere il volontario dallo steward professionale. La legge è molto chiara per evitare il "lavoro nero" o la mancanza di professionalità:

Caratteristica	Volontario	Steward Professionale
Formazione	Specifica dell'associazione (es. antincendio/sanitario).	Decreto Maroni (corso certificato prefettura).
Compiti di Security	Vietati (niente controllo zaini o biglietti).	Obbligatori (controllo accessi e filtraggio).
Poteri	Solo assistenza e segnalazione.	Può negare l'accesso o allontanare (con la Polizia).
Inquadramento	Associazione di Terzo Settore.	Agenzia di sicurezza autorizzata (Art. 134 TULPS).



La responsabilità degli organizzatori nei confronti dei volontari

Se un organizzatore impiega dei volontari, **deve comunque garantirne la sicurezza:**

Assicurazione: Obbligatoria per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): Deve fornire gilet ad alta visibilità, radio e tutto ciò che serve per operare in sicurezza.

Briefing: I volontari devono essere istruiti sul Piano di Emergenza esattamente come il personale pagato.

In sintesi, **il volontariato è il "volto umano" della sicurezza:** si occupa della cura dello spettatore permettendo agli altri di concentrarsi sui profili di rischio più alti.



La questione delle **pettorine della Protezione Civile nei pubblici spettacoli** è stata oggetto di una stretta normativa molto forte, culminata con la **Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018** (e successivi chiarimenti).

Il punto centrale è evitare la **confusione di ruoli**



Il divieto di "Sostituzione«

La circolare chiarisce che le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile **non possono** essere utilizzate per sostituire compiti che la legge assegna in via esclusiva a:

Forze di Polizia (ordine pubblico/security).

Steward professionali (controllo accessi/filtraggio).

Vigili del Fuoco (antincendio specifico).



L'uso della Divisa e della Pettorina

In eventi di natura commerciale:(es. un concerto a pagamento, una fiera commerciale):

- i volontari **non possono indossare i loghi della Protezione Civile** (nazionale o regionale).

Se intervengono, devono farlo come "semplici volontari dell'associazione" con una divisa neutra o una pettorina che non tragga in inganno il pubblico sulla loro funzione istituzionale

Se l'evento è organizzato dal Comune e ha **un carattere di utilità sociale**, l'uso della divisa può essere autorizzato, ma solo per compiti di assistenza alla popolazione e mai per attività di *security* (es. camminata solidale cittadina per raccolta fondi a favore di una associazione sanitaria)



I compiti ammessi con "Pettorina«

Quando vediamo dei volontari con pettorine (magari gialle o arancioni, **ma senza loghi ministeriali**) in uno spettacolo, il loro ruolo è limitato a:

- **Informazione:** Aiutare le persone a trovare i varchi o i servizi.
- **Osservazione:** Segnalare alla sala operativa eventuali criticità.
- **Assistenza:** Supporto alle persone fragili o gestione di piccoli imprevisti logistici.

Questo perché?

- **Responsabilità Legale:** Se un volontario con la scritta "Protezione Civile" dà un ordine di sicurezza errato, la responsabilità ricade sullo Stato e sul Dipartimento.
- **Immagine Istituzionale:** La Protezione Civile interviene per calamità o emergenze. Usarla come "manovalanza gratuita" per gestire la sicurezza di un concerto privato è considerato un uso improprio delle risorse pubbliche



In sintesi

Se **l'organizzatore**

-vuole persone che facciano **rispettare le norme di sicurezza, deve assumere Steward.**

-se vuole persone che **diano il benvenuto e aiutino il pubblico**, può chiamare i **Volontari**, **ma questi non devono sembrare agenti di pubblica sicurezza né operatori di protezione civile in servizio di emergenza.**



I TITOLI ABILITATIVI

Sintetizzare il sistema dei titoli abilitativi è un esercizio di "equilibrismo" tra il **TULPS** (la norma storica del 1931) e le recenti spinte verso la **semplificazione** (scia e decreti semplificazioni).

In Italia, per fare pubblico spettacolo, **serve un titolo che certifichi la sicurezza dei luoghi (Art. 80 TULPS) e l'idoneità dell'organizzatore (Art. 68 TULPS).**



I due pilastri del TULPS

Ogni evento di **pubblico spettacolo/trattenimento** poggia su due autorizzazioni fondamentali:

- **Articoli 68/69:** Riguardano l'aspetto "morale" e d'ordine pubblico. È la licenza per poter svolgere l'attività di spettacolo/trattenimento.
- **Articolo 80:** Riguarda l'aspetto "tecnico". È il parere di agibilità che attesta che il locale o l'area siano sicuri (solidità strutture, uscite di sicurezza, antincendio)

Quindi in un locale di Pubblico Spettacolo ci deve essere

Trattenimento e Spettacolo

Spettacolo: attività a cui il **pubblico partecipa passivamente**, come nei casi di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

Trattenimento: attività che presuppongono la **partecipazione attiva del pubblico**, come ad es. discoteche, locali notturni, luna park.

La Semplificazione Amministrativa

La CAPIENZA

Il calcolo della capienza non è un'opinione dell'organizzatore, ma **un'operazione matematica e tecnica rigorosa** che determina se l'evento può stare in **SCIA** o **Autorizzazione** o deve andare in **Commissione di Vigilanza**.



La Semplificazione Amministrativa: SCIA

La vera svolta è arrivata con l'estensione della **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**, che permette di **iniziare l'evento subito dopo l'invio della documentazione al SUAP**, senza attendere i tempi della Pubblica Amministrazione.

La semplificazione sposta la responsabilità dall'Amministrazione al Professionista: lo Stato non controlla più "prima" (tramite commissione), ma si fida della certificazione di un tecnico abilitato, riservandosi di fare controlli a campione o successivi.

La Semplificazione Amministrativa: SCIA

(SCIA) (**art. 68 e 69 2° comma TULPS**) **EVENTI DAL VIDO DI PORTATA MINORE ALL'APERTO O AL CHIUSO**

Si può usare la **SCIA** se l'evento rispetta **contemporaneamente** questi requisiti:

- **Capienza:** Massimo **200 persone**
- **Durata:** L'evento deve concludersi entro le **ore 24:00** del giorno di inizio.

Documentazione: Il parere della Commissione di Vigilanza è sostituito da una **relazione tecnica** asseverata da un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) che certifica l'agibilità ex art. 80 Tulps



La Semplificazione Amministrativa: SCIA

artt. 68 e 69 2° comma TULPS

«Per **eventi fino ad un massimo di 200** partecipanti e che si svolgono **entro le ore 24 del giorno di inizio**, la licenza è **sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»



La Semplificazione Amministrativa: SCIA

art. 68 e 69 2° comma TULPS

Ministero dell'Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27.02.2014

- **EVENTO:** Tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici “**dal vivo di portata minore**” (e non quelli di cui all'art. 141 comma 2 regolamento esecuzione del Tulps)
- **MASSIMO 200 PARTECIPANTI:** **oggettiva capienza dell'impianto o del luogo** nel quale l'evento è destinato a svolgersi (D.M. 19.08.1996) e non all'effettiva partecipazione prevista o prevedibile dell'evento.

Se l'evento si svolge all'aperto la capienza massima può essere determinata **previa delimitazione dell'area** in base ai criteri del D.M. 19.08.1996



La Semplificazione Amministrativa: SCIA

art. 68 e 69 2° comma TULPS

**Ministero dell'Interno – Ufficio per gli Affari Polizia
Amministrativa e Sociale Protocollo
557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27.02.2014**

La scia in sostituzione della licenza deve essere corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore.

Pertanto non è da ritenere che la verifica dell'agibilità del locale o del luogo possa essere sostituita con asseverazione di tecnico abilitato o certificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

L'organizzatore può autocertificare i requisiti di sicurezza ?

Autocertificazione Dpr 445 del 2000

Ministero dell'Interno circolare prot 13077 del 27.02.2014: le autocertificazioni si applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, pertanto **i presupposti tecnici possono soltanto essere certificati o asseverati da chi ha titolo per poterlo fare**

La Semplificazione Amministrativa: SCIA

L'art. 7, c.2 del DL n. 201/2024 (decreto cultura), rende permanente, a decorrere dal 1 gennaio 2025, la procedura autorizzativa semplificata

Presentazione al SUAP da parte dell'organizzatore dell'evento di una **SCIA**, senza la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli

nel caso di realizzazione di **spettacoli dal vivo all'aperto o al chiuso, in locali pubblici i provati**, aventi le seguenti caratteristiche:

- **attività culturali** quali teatro, musica, musical, proiezioni cinematografiche e danza, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative
- numero massimo di **partecipanti: 2000**
- eventi ricompresi in un **arco temporale fra le ore 8.00 e le ore 1.00** del giorno seguenti

NON posso utilizzare la scia nei casi in cui sussistono **vincoli ambientali, paesaggistici o culturali** nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto o nel caso di competenza della Commissione Provinciale

Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 (DL Cultura) convertito con L. 21.02.2025 n.16

Art. 7, c.2 Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.

- *(c.2) Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, **a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla Legge o da atti amministrativi a contenuto generale, **è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.**"*

«compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative»

Es.:Un Comune organizza un **festival musicale all'aperto** che si svolge:

- **per 5 giorni consecutivi** (es. mercoledì–domenica),
- **nella stessa area** (piazza/parco),
- con **stesso palco**, stesse strutture, stesso piano safety & security,
- stessa capienza massima,
- stessa tipologia di spettacolo (concerti serali).

Cambiano solo **gli artisti** che si esibiscono ogni sera

Il contenuto della Scia è stato definito con la Legge semplificazioni L.182 del 2025

Art. 34 Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».

Il contenuto della Scia è stato definito con la Legge semplificazioni L.182 del 2025

- numero massimo di partecipanti,
- il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e corredata
- dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
- da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Regime Ordinario (**Licenza**)

- L'evento di pubblico spettacolo non supera le 200 persone ma si conclude dopo la mezzanotte e oltre le 01.00 (**relazione del tecnico che sostituisce la Commissione di vigilanza**)
- L'evento non supera le 2.000 persone ma non rispetta una delle condizioni di cui all'art.7 c.2 del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n-201 (DL Cultura)
- Non è uno spettacolo dal vivo
- E' uno spettacolo dal vivo ma non include attività culturali come da elenco o proiezioni cinematografiche
- Non viene svolto in un orario compreso tra le ore 8.00 e le 01.00
- Riguarda aree con vincoli

In tal caso se supera le 200 persone le condizioni di sicurezza devono essere preventivamente verificate da una Commissione di Vigilanza

Regime Ordinario (Licenza)

-Quindi nei casi in cui non posso utilizzare la SCIA devo presentare una domanda di Autorizzazione:

1) Se la **capienza non supera le 200 persone la Commissione di P.S. è sostituita da una relazione asseverata del tecnico (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra)**

2) Se la **capienza supera del 200 persone interviene la Commissione che prima approva il progetto e poi esegue il sopralluogo**

In caso di esito positivo rilascia il parere favorevole di agibilità ex art. 80 TULPS

L'art. 80 TULPS

*L'articolo stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo senza aver prima accertato, per mezzo di una **Commissione Tecnica**, la **solidità dell'edificio** e **l'esistenza di uscite idonee a sgombrare rapidamente il locale in caso di incendio o pericolo***

L'art. 80 TULPS

I tre pilastri dell'accertamento

Quando la Commissione di Vigilanza applica l'Art. 80, verifica tre aspetti fondamentali:

Solidità e Stabilità: Il palco regge il peso degli artisti e delle attrezzature? Le tribune sono stabili? Le transenne resistono alla pressione della folla?

Sicurezza Antincendio: Sono presenti estintori e idranti? I materiali (tendaggi, sedie, moquette) sono ignifughi? Esiste un sistema di rilevazione fumi?

Deflusso (Le "Vie di Fuga"): Le uscite sono larghe abbastanza per il numero di persone presenti? Sono facilmente raggiungibili e segnalate con luci di emergenza?

L'art. 80 TULPS

Da chi è formata la Commissione

L'accertamento non è fatto da una sola persona, ma dalla **Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS)**, un **organo collegiale tecnico perfetto** composto da:

Il Sindaco (o un suo delegato)

Il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato

Medico dell'azienda USL

Esperto in elettrotecnica

Responsabile del Servizio tecnico

Comandante della P.M.

Eventuali altri membri aggregati

L'art. 80 TULPS

Il concetto di "**Agibilità**" (**Temporanea - Permanente**)

L'Art. 80 genera il cosiddetto **Verbale di Agibilità**:

- **Locali stabili:** (Teatri, cinema, discoteche) L'agibilità è permanente, a meno che non vengano fatte modifiche strutturali
- **Luoghi all'aperto o temporanei:** (Piazze recintate, stadi per concerti, tendoni da circo) L'agibilità va richiesta **ogni volta** che si allestiscono strutture (palchi, sedute), perché la configurazione del luogo cambia.

Se l'allestimento temporaneo si ripete sempre nello stesso modo posso utilizzare il **verbale della Commissione per due anni**

art. 80 TULPS

Quando un evento rientra nei limiti

- della **SCIA** o
- in una **CAPIENZA INFERIORE a 200 persone**

l'accertamento della Commissione di Vigilanza viene sostituito dalla **Relazione Tecnica Asseverata del tecnico abilitato incaricato** (ingegnere, architetto, geometra o perito).

Il tecnico redige una **Relazione Tecnica Asseverata** che:

- **Sostituisce le verifiche e gli accertamenti** previsti dall'Art. 80.
- Dichiara, sotto la propria responsabilità penale, che il luogo è agibile e sicuro.
- Certifica che le strutture (palchi, sedute) sono state montate a regola d'arte

I rischi della semplificazione: La "Responsabilità del Tecnico"«

Questa "scorciatoia" non significa meno sicurezza, ma una diversa distribuzione delle colpe in caso di incidente:

Se la Commissione dà il parere (Regime Ordinario): La responsabilità è collegiale e condivisa tra i membri della Commissione e l'organizzatore.

Se c'è la Relazione Asseverata (Regime SCIA o capienza inferiore alle 200 persone): Il tecnico professionista "mette la firma" e si assume la piena responsabilità civile e penale della veridicità di quanto dichiarato.

Se dichiara che un palco è sicuro e questo crolla, il tecnico ne risponde direttamente.



Quando la Polizia Locale o gli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, ASL) effettuano un **controllo durante un evento avviato in SCIA**, il sopralluogo non è più preventivo ma diventa una verifica di conformità "sul campo". Ecco cosa accade e quali sono i rischi:

La verifica della "Veridicità" dell'Asseverazione

Capienza: Se la SCIA è per 1.000 persone ma nell'area ce ne sono 2.500, la semplificazione decade e l'evento diventa abusivo.

Uscite di sicurezza: Devono essere aperte, presidiate e corrispondenti alla planimetria allegata.

Strutture: Se il tecnico ha asseverato un palco con determinate caratteristiche, ma sul posto ne viene trovato uno diverso o montato male, l'asseverazione è considerata **falsa o inefficace**.

Cosa rischia l'Organizzatore?

Se vengono riscontrate difformità gravi (es. estintori mancanti, vie di fuga bloccate o sovraccarico di pubblico), le autorità possono procedere con:

Sospensione immediata: Se il pericolo è imminente per l'incolumità pubblica

Sanzioni amministrative: Per violazione delle prescrizioni del TULPS.

Denuncia penale: Ai sensi dell'**Art. 650 c.p.** (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) o, nei casi più gravi, per **Falso in atto pubblico** se si dimostra il dolo nella presentazione della documentazione.

Cosa rischia il Tecnico Abilitato?

Il tecnico che firma la relazione asseverata è il soggetto più esposto in questo regime di semplificazione:

Responsabilità Penale: Rischia l'imputazione per **Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico** (Art. 483 c.p.).

Responsabilità Civile: In caso di incidente, dovrà risarcire i danni se viene dimostrato che la sua asseverazione era carente o errata.

Segnalazione all'Ordine Professionale: Che può portare a sanzioni disciplinari o alla sospensione dall'albo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
**Spazio a domande, approfondimenti
e confronto**

